



APiINDUSTRIA
ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA

**INPS BRESCIA:
NOTA TECNICO INFORMATIVA SULLA
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA**

La sede provinciale dell' Inps (Brescia) ha predisposto un documento tecnico informativo che ha voluto portare a conoscenza degli utenti, nell' ottica di una proficua e reciproca collaborazione, per il tramite delle Associazioni dei Categoria.

I punti chiave dell' informativa riguardano:

- pagamenti diretti cassa integrazione ordinaria;
- sospensione per attività lavorativa durante la cassa integrazione;
- conteggio delle n. 52 settimane nel biennio;
- cassa integrazione ordinaria presentata con UNICIGO.

*Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio **Relazioni Industriali e Sindacali** di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.*

Brescia, 02 ottobre 2014

Aderente a:



CONFAPI

Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione provinciale Brescia
Agenzia Prestazioni e Servizi Individuali
Cassa integrazione

Nell'ottica di reciproca e proficua collaborazione attivata sinora con i nostri Partner istituzionali, si trasmettono le seguenti note di carattere tecnico predisposte dalla Linea Cassa Integrazione della Direzione provinciale dell'Inps di Brescia e destinate alle aziende con dipendenti e agli intermediari specializzati.

NOTA TECNICO-INFORMATIVA SULLA CASSA INTEGRAZIONE

PAGAMENTI DIRETTI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

Il pagamento diretto della cassa integrazione ordinaria va richiesto alla casella dir.brescia@inps.it.

- 1) La domanda deve essere presentata su carta intestata dell'azienda e riportare i periodi di cassa integrazione interessati alla richiesta, le motivazioni per le quali si richiede il pagamento diretto e la dichiarazione che l'azienda non ha mai chiesto a conguaglio le autorizzazioni in esame, neppure parzialmente;
- 2) deve essere corredata dagli estratti conto di tutte le banche/uffici postali dove l'azienda ha aperto dei conti correnti: essi devono essere presentati integralmente, riportare un saldo passivo ed essere aggiornati almeno al mese precedente la data di presentazione della domanda;
- 3) deve essere allegato un documento degli Istituti di Credito dal quale si evinca che non sono stati accordati fidi bancari oppure sia stato intimato il rientro immediato dei fidi concessi.

La Direzione vaglierà la richiesta e se necessario chiederà un'integrazione alla documentazione presentata; l'eventuale autorizzazione sarà comunicata solo quando la domanda di cassa integrazione sarà vagliata dalla Commissione competente.

La richiesta di pagamento diretto non esime l'azienda dalla presentazione delle domande di cassa integrazione nei termini stabiliti dalla normativa.

Il cambio della modalità di pagamento non è visibile in fascicolo elettronico e non costituisce ostacolo al pagamento una volta che l'azienda abbia ricevuto l'autorizzazione.

E' sempre richiesta la trasmissione telematica dei modelli SR41 riferiti ai lavoratori. Per ciascuna autorizzazione deve essere inviato un file contenente i modelli citati relativi al periodo richiesto. Non sarà accettato altro mezzo di trasmissione.

Questo tipo di richiesta è valido sia per aziende del settore industria, edilizia, lapidei e agricoltura.

Nel caso in cui l'azienda sia fallita o cessata è sufficiente la richiesta da parte del curatore fallimentare o del titolare dell'azienda. Deve essere specificato che le somme non sono state pagate ai lavoratori, che non sono state chieste a rimborso e in caso di fallimento che i lavoratori non si sono insinuati nel passivo fallimentare per i medesimi periodi oggetto della richiesta.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione provinciale Brescia
Agenzia Prestazioni e Servizi Individuali
Cassa integrazione

SOSPENSIONE PER ATTIVITA' LAVORATIVA DURANTE LA CASSA INTEGRAZIONE

La circolare INPS 57/2014 ha ribadito che il lavoratore decade dal diritto all'intero periodo di concessione del trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento della predetta attività.

Nella medesima circolare si dispone che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomi, subordinato, associato dei tirocini e di altre esperienze professionali previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro inviate dallo stesso al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro *"sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive nonché nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del governo e delle province."*

Dai controlli effettuati è emerso che sono diminuite le comunicazioni preventive da parte dei lavoratori, incrementando gli indebiti per cassa integrazione.

Pertanto si prega di informare i lavoratori che la COMUNICAZIONE PREVENTIVA E' OBBLIGATORIA nei seguenti casi di nuova attività:

- 1) tutti i rapporti di lavoro autonomo;
- 2) tutti i rapporti di lavoro stipulati con agenzie di somministrazione, che sono tenute a comunicare l'assunzione dei lavoratori temporanei entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione;
- 3) i rapporti di lavoro stipulati con le pubbliche amministrazioni.

SI CONSIGLIA di compilare e presentare SEMPRE le sospensioni in via preventiva; se l'azienda tenuta all'invio dell'UNILAV non adempisse agli obblighi indicati, il lavoratore si troverebbe penalizzato, (circolari di riferimento 171/88-130/2010-interpello 19 del 1° agosto 2012- circolare 57/2014).

Si ricorda che l'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato comporta la risoluzione del rapporto precedente e dunque la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale.

CONTEGGIO DELLE n. 52 SETTIMANE NEL BIENNIO

Le circolari 58/2009 prevede che le aziende dichiarino all'Istituto le settimane di cassa integrazione effettivamente usufruite nel biennio precedente.

Per calcolare il biennio mobile si deve prendere in considerazione la prima settimana oggetto di prestazioni ed a ritroso si devono conteggiare le 104 settimane precedenti compresa la prima presentata (cosiddetto biennio mobile).

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione provinciale Brescia
Agenzia Prestazioni e Servizi Individuali
Cassa integrazione

Tale conteggio si riproporrà per ogni singola settimana di CIG richiesta.

Per facilitare l'istruttoria delle pratiche, si invita ad allegare ad ogni singola domanda presentata il prospetto da cui ricavare le settimane effettivamente fruitive.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA PRESENTATA CON UNICIGO

Il modello UNICIGO non prevede ora il quadro riguardante le basi di ripresa dell'attività lavorativa; in attesa che il modello venga modificato, per accelerare i tempi di istruttoria della pratica, si chiede l'invio in allegato di queste informazioni.

Brescia, 23 settembre 2014

Alessandro Casile

Direttore provinciale